

N. R.G. 121-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Paola Cesaroni	Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice rel.
Dott. Antonio Lacatena	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 121-1/2025 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata dei beni di PLAY AND WIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice Tolmino Angela, con sede legale in Andria alla VIA TRANI 29/31 (P. IVA 08320490728), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Ambrosio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 6.6.2025 SNAITECH S.P.A. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di PLAY AND WIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, esponendo di essere creditrice della somma di € 50.000,00 oltre spese processuali ed interessi, in virtù di sentenza n. 9829/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 14.11.2024, divenuta definitiva. Al fine di recuperare la somma dovuta, a seguito di notificazione del provvedimento unitamente ad atto di precetto, la ricorrente ha promosso pignoramento mobiliare che, in data 2.5.2025, ha avuto esito negativo. Il mancato soddisfacimento del credito azionato, lo scioglimento e la liquidazione della società debitrice in data 6.10.2022 e il mancato deposito dei bilanci dal 2021, hanno indotto la SNAITECH S.P.A. a ritenere sussistente lo stato



d'insolvenza della PLAY AND WIN S.R.L., così come definito all'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 14/2019.

Con memoria depositata il 5.2.2026 si è costituita la società resistente che ha contestato la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti all'art. 2, lett. d), D.lgs. 14/2019, producendo i bilanci relativi ai periodi d'imposta 2022, 2023, 2024 (tardivamente presentati presso la Camera di Commercio territorialmente competente), la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31.5.2025, le dichiarazioni IVA relative al periodo d'imposta 2022, 2023, 2024 e il registro cespiti.

Acquisite le informative della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, C.C.I.A.A., all'udienza del 12.2.2026 parte ricorrente ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e, in subordine, ha formulato domanda di apertura della liquidazione controllata; il procuratore di parte resistente si è opposto alla richiesta, per mancanza di attivo da distribuire ai creditori, essendo i ricavi degli ultimi tre anni pari a zero. Con provvedimento del 7.4.2026 è stato concesso, alla società resistente, termine per difendersi adeguatamente ai sensi dell'art. 268 D.lgs. 14/2019. Con memoria del 22.5.2026 la società resistente si è opposta all'apertura della liquidazione controllata, stante l'assenza di beni e attivo liquidabile da destinare alla procedura.

All'udienza del 28.5.2026, all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione. In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della SNAITECH S.P.A., la quale ha proposto domanda in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, divenuto definitivo, dell'importo complessivo di € 58.945,41.

La domanda di liquidazione giudiziale non può trovare accoglimento, in quanto dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle informative della Guardia di Finanza e dalla documentazione depositata dalla parte resistente, relative agli anni 2022, 2023, 2024, emerge il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 e 2 D.Lgs n. 14/2019, posto che nel triennio antecedente il deposito della domanda, l'attivo non ha mai superato € 300.000,00, i ricavi non hanno mai superato la soglia di € 200.000,00 e l'esposizione debitoria è sempre stata inferiore ai € 500.000,00. Tale dato viene confermato anche dai bilanci depositati dalla resistente, seppur tardivamente presentati presso la Camera di Commercio, che indicano attivi, debiti e ricavi rispettivamente pari: ad € 28.963,00, € 18.070,00, € 10.593,00 per il 2022, ad € 29.030,00, € 18.325,00, € 0,00 per il 2023 e ad € 29.020,00, € 20.549,00, € 0,00 per il 2024. Dunque, la società non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, atteso che è qualificabile



come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d), D.lgs. 14/2019, con conseguente rigetto della domanda proposta.

Con riferimento, invece, all'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore, mette conto osservare che per l'apertura della liquidazione controllata su istanza del credito, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, D.lgs. 14/2019 devono sussistere due condizioni: lo stato di insolvenza del debitore ed un ammontare di debiti scaduti e non pagati uguale o superiore ad € 50.000,00. Con riferimento a tal soglia, vi è prova del suo superamento, atteso che il credito vantato dalla società ricorrente ammonta ad € 58.945,41; dalle informative della Guardia di Finanza risultano ulteriori debiti scaduti e non pagati: nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del valore di € 19.522,56; nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per una somma pari ad € 19.290,89; nei confronti dell'I.N.P.S. per € 34,65 inviati in ADR.

È altresì pacifico lo stato di insolvenza del debitore, non avendo la società disponibilità liquide per adempiere al debito nei confronti della società ricorrente.

Infine, deve osservarsi che condizione ostativa all'accoglimento della domanda è la produzione, entro la prima udienza, a cura del debitore di un'attestazione, rilasciata dall'OCC, di assenza di attivo da distribuire ai creditori, così come previsto dall'art. 268 terzo comma, D.lgs. 14/2019. Nel caso di specie, tale attestazione non è stata prodotta.

Pertanto, la domanda di liquidazione controllata può trovare accoglimento.

P.Q.M.

- 1) letto l'art. 50 C.C.I.I., rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PLAY AND WIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice Tolmino Angela, con sede legale in Andria alla VIA TRANI 29/31 (P. IVA 08320490728);
- 2) visti gli artt. 1, 2, 27,125, 268, 269, 356 e 358 C.C.I.I., dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di PLAY AND WIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA 08320490728);
- 3) nomina giudice delegato per la procedura la Dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 4) nomina liquidatore l'avv. Maurizio Tortora, iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi d'Impresa;
- 5) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;



- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'articolo 10, comma tre, C.C.I.I.;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 *quater*, *quinquies* e *sexies* disp. att. c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026

La giudice rel.

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

La Presidente

Dott.ssa Paola Cesaroni

